

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 gennaio 2024, n. 08/Pres.

Disposizioni attuative e modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso il Servizio motorizzazione civile regionale.

Oggetto

1. Le presenti disposizioni attuative disciplinano le procedure di accreditamento dei dipendenti, collocati in quiescenza, già appartenenti all'Amministrazione regionale, che in servizio hanno svolto la funzione di esaminatori abilitati all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, quali esaminatori ausiliari per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento concernente l'istituzione e la commisurazione dell'indennità di cui all'articolo 7 del contratto collettivo di comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2016-2018 e determinazione dei diritti di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità, emanato con Delibera di giunta n. 512 del 29.03.2019 (di seguito "Regolamento di cui alla Delibera di giunta n. 512 del 29.03.2019"). Disciplina, inoltre, gli adempimenti conseguenti all'esercizio di tale funzione e la determinazione e l'erogazione del corrispettivo dovuto.

Accreditamento

1. Per essere adibiti alle funzioni di esaminatore ausiliario di cui all'articolo 1, i soggetti ivi previsti devono trasmettere al Servizio motorizzazione civile regionale, apposita istanza, redatta in conformità al modello adottato dal Direttore Centrale competente, corredata di:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà intesa a comprovare:
 - 1) di avere effettivamente svolto l'attività di esaminatore per almeno tre anni negli ultimi cinque anni;
 - 2) la data di collocamento in quiescenza e la qualifica funzionale all'atto del predetto collocamento;
 - 3) di non aver subito sanzioni disciplinari nei cinque anni precedenti alla cessazione dal servizio comportanti il licenziamento con o senza preavviso o la sospensione dal servizio;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà intesa a comprovare la sussistenza/non sussistenza di conflitti di interesse e/o incompatibilità; detta dichiarazione dovrà essere aggiornata con immediatezza ad ogni intervenuta variazione delle circostanze dichiarate;

- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione intesa a comprovare:
 - 1) di non aver subito condanne definitive per reati compresi nei titoli I, II, III, V, VI, VII del libro II del Codice penale;
 - 2) di non aver subito condanne definitive per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità, con la quale il candidato alle funzioni di esaminatore ausiliario dichiara di essere consapevole di agire ed eseguire l'attività sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità civile, penale e contabile;
- e) dichiarazione di disponibilità a partecipare alle attività di cui all'articolo 121, comma 5-bis, ultimo periodo del codice della strada, nelle forme e nei tempi disposti dall'Amministrazione;
- f) calendario di disponibilità trimestrale;
- g) copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali relativi all'esercizio della funzione di esaminatore dotata di massimale, per singolo sinistro, non inferiore ad euro 500.000. La copertura assicurativa deve intendersi riferita anche ai rischi per danni a persone e cose e per infortuni sul lavoro verso sé stessi e verso terzi nell'esercizio della funzione.

2. Il Servizio motorizzazione civile regionale, completata la fase istruttoria, provvede con decreto del Direttore ad accreditare l'esaminatore ausiliario, inserendolo in apposito elenco contenente i nominativi degli esaminatori ausiliari accreditati, con indicazione delle sedi territoriali di riferimento e delle incompatibilità dichiarate. Detto elenco è reso disponibile al Centro Elaborazione dati (CED) del Dipartimento della mobilità sostenibile.

3. Il responsabile dell'istruttoria e delle attività di cui al punto 2 è il funzionario designato della struttura competente del Servizio motorizzazione civile regionale.

4. Il personale esaminatore ausiliario accreditato è inserito, ad insindacabile giudizio del Direttore o suo delegato, nel rispetto del calendario di disponibilità dichiarato e secondo le necessità dell'Ufficio, nei turni operativi per lo svolgimento delle sedute di esame svolte ai sensi del Regolamento di cui alla Delibera di giunta n. 512 del 29.03.2019.

5. Almeno quindici giorni prima della scadenza di ciascun trimestre di programmazione, l'esaminatore ausiliario comunica il proprio nuovo calendario delle disponibilità per il trimestre successivo, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al Servizio motorizzazione civile regionale. Eventuali indisponibilità rispetto al calendario di disponibilità trasmesso, devono essere comunicate al Servizio motorizzazione civile regionale a mezzo posta elettronica certificata nonché via posta elettronica ordinaria, almeno tre giorni prima dell'indisponibilità sopravvenuta.

6. Gli esaminatori ausiliari conformano le proprie attività alle disposizioni ed alle procedure amministrative ed operative vigenti in materia nonché al Codice del comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto n. 153/Pres. dd. 21 novembre 2022.

Corrispettivo per le funzioni di esaminatore ausiliario

1. Il compenso per le attività dell'esaminatore ausiliario svolte ai sensi del Regolamento di cui alla Delibera di giunta n. 512 del 29.03.2019 è sottoposto a preventiva validazione da parte della struttura competente del Servizio motorizzazione civile regionale, ed è determinato sulla base dell'indennità di cui al comma 2 al quale si aggiungerà il rimborso chilometrico, di cui al comma 3.

2. Per indennità si intende il compenso corrisposto all'esaminatore ausiliario calcolato ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di cui alla Delibera di giunta n. 512 del 29.03.2019 come sedute svolte in orario extra ordinario.

3. Il rimborso chilometrico verrà corrisposto all'esaminatore ausiliario ai sensi dell'art. 3 comma 8 del Regolamento di cui alla Delibera di giunta n. 512 del 29.03.2019. A tal fine la partenza e il ritorno saranno previsti dalla propria dimora e i km si calcoleranno da tale località fino alla sede di svolgimento della seduta. Nel caso di due o più sedute assegnate all'esaminatore ausiliario nell'arco della giornata, il rimborso verrà diviso proporzionalmente tra i soggetti richiedenti le prestazioni.

4. Il compenso, validato ai sensi del comma 1, è corrisposto anticipatamente all'esaminatore ausiliario a cura del richiedente la seduta. L'esaminatore ne rilascia quietanza di avvenuta liquidazione prima dell'inizio delle operazioni d'esame.